

SUSSIDIARIETA'

L'ex governatore dello Stato di New York, Mario Cuomo, è intervenuto nel dibattito sulle strutture che dovranno assumersi l'onere di prestare servizi essenziali alla popolazione povera, in sostituzione del welfare state, dicendo, tra l'altro:

«Il volontariato è una tradizione radicata nella cultura americana... Per buona parte della nostra storia, infatti, una larga fetta di ciò che noi americani oggi chiamiamo "servizi sociali" è stata fornita da organizzazioni benefiche private.

Non si può comunque negare l'incombente di un pericolo: potremmo arrivare a sentirci talmente bene per essere così buoni gli uni verso gli altri, in privato, da iniziare a pensare di poter fare a meno dello Stato.

Prima di fare appello allo Stato bisognerebbe ricorrere agli sforzi privati per rispondere a un bisogno; lo Stato infatti diventa essenziale solo quando l'iniziativa privata si rivela insufficiente. Ma allo stesso tempo gli sforzi privati sono chiaramente inadeguati per fare fronte alle reali esigenze e riuscire a progredire nel rispondere ai vasti, complicati e profondi problemi associati alla povertà... le istituzioni di carità americane, anche quando danno il meglio, non possono comunque **costruire un ponte** abbastanza lungo per riuscire a colmare l'immenso abisso della povertà. La parte mancante deve essere creata dalla forma estrema di volontariato, vale a dire dallo Stato che, dopo tutto, non è qualcosa lontano dai cittadini, ma ciò che li riunisce tutti per decidere quale potrebbe essere la soluzione migliore per gestire problemi comuni con risorse comuni».

La enunciazione moderna del **Principio di Sussidiarietà** è stata fatta nel 1931 dal Pontefice Pio XI nella forma di principio morale, di etica sociale.

Nell'Enciclica *Quadragesimo anno*, al paragrafo 80, si legge:

«E' vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle».

Il principio di sussidiarietà è entrato formalmente nella Comunità Europea con il Titolo 12 del Trattato della Unione Europea del 1992, con il quale sono stati unificati i vari trattati precedenti.

Con la Legge 15 marzo 1997, n.59 [nota come Legge Bassanini, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*] tale principio ha trovato collocazione nel diritto del nostro Paese, come Principio fondamentale da rispettare, nel conferimento di «tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in quanto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici» [art. 1 comma 1].

L'articolo 4 della Legge precisa il concetto di **sussidiarietà** (come rispetto della capacità periferica di provvedere alle proprie esigenze con risorse e con mezzi locali, limitando l'intervento di livello superiore ai casi di insufficienza dei soggetti locali stessi), definendolo come «...l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive

dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati».